COMUNE DI TORTOLI'

(PROVINCIA DELL'OGLIASTRA)

AREA VIGILANZA

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

con i poteri del Sindaco

Ordinanza n. 35 del 22.05.2014

OGGETTO: Archiviazione violazione amministrativa. Processo Verbale n. 1/2014 .

VISTO il verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo n. 1/2014, stilato da Personale appartenente alla Legione Carabinieri Sardegna – Stazione di Tortolì, per la violazione di cui all'art. 68 del T.U.L.P.S., inerente la seguente violazione (testuale):

- *senza licenza del Comune e nell'ambito di attività imprenditoriali, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, organizzava, apriva, dava ed esercitava feste e spettacoli aprendo una sala da ballo*;

ed elevato a carico di XXXXXX (XXXX, XX.XX.XXX), residente in XXXXXX, Via XXXXXX, in qualità di Legale Rappresentante dell'esercizio pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande denominato "XXXXXXX" ubicato in XXXXX, loc.tà "XXXXXX";

DATO ATTO che non è stato effettuato il pagamento della sanzione amministrativa di € 258,00 comminata per la violazione di cui all'art. 68 T.U.L.P.S. sopra richiamato;

PRESO ATTO che l'interessato, nei termini previsti, ha presentato a quest'Ufficio Ricorso in opposizione a sanzione amministrativa (art. 22, L. 689/81) acquisito al protocollo dell'Ente al numero 9351/2014, nella quale ha precisato che, nella serata del 16/04/2014, presso il suo locale si stava svolgendo una festa privata per un compleanno di un collega e amico e che spontaneamente si è creata una situazione danzante non prevedibile;

ESAMINATI gli argomenti esposti nel Ricorso in opposizione di cui al precedente capoverso;

VALUTATE, altresì, le controdeduzioni presentate dall'Organo accertatore, nella fattispecie dalla Legione Carabinieri Sardegna – Stazione di Tortolì;

CONSIDERATO che:

1. con Nota n. 557/PAS/U/003524/13500.A8 del 21.02.2013, il Ministero dell'Interno, in materia di pubblico spettacolo, ha ribadito il proprio orientamento maturato nel tempo in relazione al fatto che *non ogni spettacolo o trattenimento musicale o danzante svolto in un pubblico esercizio*, nel caso di specie, un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, sia soggetto al regime autorizzatorio di cui agli artt. 68, 69 e 80 T.U.L.P.S.; sono infatti da ritenere esenti *dal sistema di autorizzazioni che discende da tali articoli gli spettacoli e/o i trattenimenti musicali e danzanti allestiti occasionalmente o per specifiche ricorrenze*, ad es. la festa di Capodanno, previsti anche con cadenza saltuaria ma ricorrente (es. fine settimana) sempreché rappresentino *un'attività*

AG

meramente complementare e accessoria rispetto a quella principale della somministrazione di alimenti e bevande senza l'apprestamento di elementi tali da configurare la trasformazione dell'esercizio in locale di pubblico spettacolo quali l'allestimento di apposite sale, di allestimenti scenici con strumentazione tecnica complessa e impianti elettrici funzionali all'intrattenimento musicale, l'ampia pubblicizzazione dell'attività di intrattenimento musicale offerta con il richiamo di un pubblico più ampio di quello cui si rivolge normalmente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, con il pagamento di un biglietto di ingresso o di maggiorazioni sulle consumazioni *(elementi indicativi del carattere imprenditoriale dell'attività svolta)*, in presenza dei quali divengono nuovamente applicabili le disposizioni TULPS e Regolamento di esecuzione sopra richiamate poiché l'intrattenimento non può più essere considerato come attività meramente occasionale e complementare rispetto a quella della somministrazione di alimenti e bevande;

PRESO ATTO inoltre che, in proposito, l'art. 68 del T.U.L.P.S. , nella formulazione originaria prevedeva che: "*senza licenza…non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico….feste da ballo….spettacoli o trattenimenti….*" e che con la legge n.112/2013, di conversione del cosiddetto Decreto Cultura (Decreto-Legge 8 agosto 2013, n. 91), all'articolo 68, primo comma, e' stato inserito il seguente periodo: «Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, *la licenza e' sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241*, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attivita' produttive o ufficio analogo»*;*

DATO ATTO che secondo quanto riportato sia nel Verbale di Ispezione di Pubblico Esercizio sia nel Verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo stilati, ai sensi degli artt. 13 e seguenti della Legge 689/81, dal Personale appartenente alla Legione Carabinieri Sardegna – Stazione di Tortolì, con l'attività di controllo amministrativo compiuta dal suddetto Personale nello specifico si riscontrava che (testuale):

- " i militari operanti, dopo aver fatto accesso nel locale aperto al pubblico, constatavano la diffusione di musica mediante casse sonore e la presenza di circa 30 persone intente a ballare in area interna a cielo chiuso del locale stesso e, inoltre, vi era la presenza di ulteriori 30 persone sedute ai tavolini interni";

ATTESO che l'analisi di quanto sopra rilevato dai C.C. della Stazione di Tortolì, in carenza di elementi o circostanze discordanti, condurrebbe ad escludere, alla luce dell'acclarato orientamento ministeriale, il carattere imprenditoriale dell'attività di trattenimento danzante posta in essere, all'atto dell'accertamento, all'interno del locale di pubblico esercizio "XXXXXX", riconoscendone, necessariamente la qualità accessoria e complementare rispetto all'attività principale della somministrazione di alimenti e bevande;

VALUTATO peraltro che non sono stati elevati a carico della medesima attività ulteriori verbali per violazione dell'art. 68 del TULPS e che non sono neppure giunte altre segnalazioni circa lo svolgimento di intrattenimenti danzanti abusivi e pertanto ciò porterebbe a pensare ad un festeggiamento occasionale per il compleanno;

CONSIDERATA, conseguentemente, l'opportunità di procedere all'annullamento della sanzione amministrativa contenuta nel verbale di cui sopra e all'archiviazione degli atti relativi;

COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE
Via Mons. Carchero 1/A – 08048 Tortolì (OG) Telefono 0782624637 – Tel./Fax 0782624358
Sito Internet: www.comuneditortoli.it - E.mail: poliziamunicipale@comuneditortoli.it

VISTI:
- il T.U.L.P.S.;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- lo Statuto Comunale;
- il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DISPONE

- per le motivazioni esposte, l'annullamento della sanzione amministrativa contenuta nel verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo n. 1/2014 di cui in narrativa, elevato dalla Legione Carabinieri Sardegna – Stazione di Tortolì, e l'archiviazione dei relativi atti;
- che la presente ordinanza venga, ai sensi dell'art. 18, comma 2°, della legge 24 novembre 1981 n. 689, comunicata integralmente all'organo che ha elevato il verbale di contestazione di che trattasi.

AVVERTE

Avverso la presente ordinanza gli interessati possono presentare opposizione entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla notificazione del provvedimento, al Giudice di Pace competente per territorio secondo le modalità specificate all'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Tortoli, 22.05.2014

IL RESP. DEL SERVIZIO VIGILANZA E COMMERCIO
f.to **Dott.ssa Marta Meloni**

IL COMM. STRAORDINARIO
***f.to* Dott. Vincenzo Basciu**

AG